

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE**

**N. 69 DEL 27/01/2022**

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L AZIENDA ULSS 8 BERICA DEL DOTT. DRAGO ANDREA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MALATTIE DELL APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL UNIVERSITA DI ROMA TOR VERGATA.

Proponente: RAPPORTI CON LE UNIVERSITA  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 71/22

Il Responsabile dell' "Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione medico, sanitaria e specialistica" riferisce:

“L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Drago Andrea, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Ateneo medesimo, che frequenterà l'UOC Cardiologia dell'Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 2005 del 30/12/2019, punto R) ha confermato quanto già disposto con note circolari prot. n. 35512 del 30 Gennaio 2018 e prot. n. 111059 del 22 Marzo 2018 secondo cui l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. 0131552 del 22 dicembre 2021 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Strumentali SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 22979 del 18 gennaio 2022, ha espresso nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'UOC di Cardiologia, Dott. Caprioglio, si propone l'approvazione dell'accordo con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Drago Andrea, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per

quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott. Drago Andrea, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione medico, sanitaria e specialistica" di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA AULSS 8 BERICA DEL DOTT. ANDREA DRAGO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL' UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA".**

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';
- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- Considerato che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Roma Tor Vergata ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione **del Dott. Andrea Drago** svolgere un periodo di attività formativa presso l'Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica;
- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"
- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Verificato che il soggetto ospitante, Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Dipartimento di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - rappresentato dal Direttore del Dipartimento nella persona del prof. Francesco Barilla, nato a San Roberto (Reggio Calabria) il 27/10/1954, C.F. BRLFNC54R271139U e domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento in via Cracovia, n 50 a Roma (PEC: direzione.generale@pec.torvergata.it);

E

Azienda sanitaria "AULSS 8 Berica" (in seguito denominata "Soggetto ospitante"), codice fiscale n. 02441500242, nella persona del rappresentante legale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima;

## **Art. 1 Premessa**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e il Dipartimento di Cardiologia per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa del dott. Andrea Drago, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato Cardiovascolare dell'Università di Roma "Tor Vergata".

## **Art. 2 Impegni delle parti**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il **dott. Andrea Drago**, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università di Roma "Tor Vergata" e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università di impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, sarà predisposto, a cura del Soggetto Proponente, per il Dott. Andrea Drago, il progetto formativo (allegato e parte integrante della presente Convenzione) contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

## **Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa**

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

## **Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza**

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

## **Art. 5 Tutela assicurativa**

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.

## **Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica**

Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Roma Tor Vergata e del soggetto ospitante.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai soggetti terzi che sono in rapporti con l'Ateneo.

L'informativa del soggetto ospitante è reperibile alla pagina <https://www.aulss8berica.it/privacyeuropa>.

L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.

Il soggetto ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).

Il soggetto ospitante individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i medici in formazione dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i Responsabili delle UUOO dipendenti dell'Azienda, quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo medico in formazione.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare di eventuali dati personali, sanitari e/o genetici trattati, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, per fini di cura e assistenziali nell'ambito delle attività di formazione specialistica in oggetto.

Le parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere

comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. all'altra Parte.

#### **Art. 7 – Mensa e uniformi di servizio**

Il Soggetto Ospitante assicura al Medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa, nei giorni di effettiva presenza (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 8 Sicurezza**

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **Art. 9 - Emergenza sanitaria Covid-19**

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante.

#### **Art. 10 Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a quella indicata nel progetto formativo, un eventuale proroga per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa Ospitante.

### **Art. 11 Oneri fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

### **Art. 12 Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Vicenza.

### **Art. 13 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Roma Tor vergata..

#### **Per Università degli Studi Roma "Tor Vergata"**

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Francesco Barillà

#### **Per Azienda ULSS 8 Berica**

Il Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

